

SCRITTURA PRIVATA

Con la presente scrittura privata tra la società affiliata F.I.P e l'**Atleta** non professionista sotto indicati si conviene e stipula quanto appreso

a) _____ di seguito nominata Società, codice FIP _____, P. IVA _____, con sede in _____ via _____, rappresentata in atto da _____, qualifica federale rivestita _____;

b) _____ di seguito nominato Atleta, nato a _____ il ____/____/____ c.f.: _____; e-mail _____;

Procuratore _____ Tessera FIP n° _____

Convengono e pattuiscono

Articolo 1

L'atleta, tesserato F.I.P., si impegna a prestare la propria attività sportiva non professionistica a favore della società partecipando a gare di campionato, partite amichevoli ed ogni altra attività che verrà programmata dalla stessa per le stagioni sportive _____, _____, riconoscendo espressamente la natura non subordinata né professionale del rapporto che, in quanto tale, in alcun modo potrà essere assoggettato alla disciplina di cui alla legge 91/81. In ogni caso le parti si impegnano alla sottoscrizione del modello di tesseramento valido per la stagione di riferimento. In caso di accordo pluriennale le parti si impegnano alla sottoscrizione, al termine di ciascun anno sportivo, del modello di tesseramento valido per la stagione successiva, entro i termini ordinari annualmente previsti. La parte eventualmente inadempiente sarà tenuta a corrispondere all'altra un indennizzo di misura pari al rimborso o corrispettivo complessivo previsto per l'intera durata dell'accordo.

Articolo 2

Per il migliore espletamento di detta attività, l'Atleta in particolare si impegna:

- ad allenarsi utilizzando le strutture tecniche che gli verranno messe a disposizione dalla società;
- a fornire a Dirigenti, Allenatori, Compagni di squadra, Medici della società una totale collaborazione, improntando il proprio comportamento a criteri di educazione e correttezza;
- ad indossare gli indumenti di gara che gli verranno forniti dalla Società;
- a rispettare con diligenza e puntualità gli impegni assunti verso la Società.

Articolo 3

La Società si impegna ad assicurare all'Atleta le condizioni necessarie per lo svolgimento della propria attività, al fine di consentirgli una preparazione tecnico-atletica adeguata al suo livello.

La Società si impegna, anche in caso di infortunio di gioco o di altre attività collegate al rapporto tra le parti (compresi trasferimenti/trasferte) o malattia, a corrispondere all'atleta le seguenti erogazioni economiche:

Stagione _____ € _____ (euro _____),
in n. ____ ratei mensili consecutivi dell'uguale importo di € _____ (euro _____)
a partire dal _____ fino al _____.

Stagione _____ € _____ (euro _____),
in n. ____ ratei mensili consecutivi dell'uguale importo di € _____ (euro _____)
a partire dal _____ fino al _____.

Le parti inoltre pattuiscono quanto segue:

Accordo economico atleta

Premi

La Società si impegna a corrispondere a titolo di premio, entro 30 giorni dal conseguimento, la somma di €.
_____ (euro _____/00) in caso di raggiungimento del seguente risultato: _____ per la **Stagione** _____

Tutti gli importi sono da intendersi tutti al netto delle ritenute fiscali.

E' facoltà dell'atleta, in caso di mancato pagamento per un importo corrispondente ad almeno due mensilità, anche non consecutive, di astenersi dal prestare le proprie prestazioni corrispettive. A tal fine l'atleta deve mettere formalmente in mora la società mediante l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento assegnando alla società un termine non inferiore ai giorni quindici per adempiere. Qualora la società non provveda all'integrale pagamento nel termine di giorni trenta o nel maggiore termine assegnato l'accordo economico è da intendersi risolto *ipso iure*. La risoluzione comporta il diritto dell'atleta alla corresponsione delle erogazioni e premi pattuiti fino al termine della stagione sportiva in corso.

Articolo 4

Accordi Speciali

Articolo 5

La Società si impegna a fornire all'Atleta quanto segue:

1. **Appartamento:** SI - NO

Se si: appartamento in uso esclusivo/NON esclusivo
(barrare nel caso la relativa opzione)

Sia l'affitto che le spese di utenza, escluse quelle telefoniche, dell'appartamento concesso in uso all'atleta, sono a carico della società.

L'affitto è a carico della società e le utenze a carico dell'atleta.

2. **Vitto**

3. **Automobile**

4. **Voli aerei**

5. **Altro:**

La società si impegna ad agevolare il diritto allo studio dell'atleta.

Articolo 6

La Società garantisce una copertura assicurativa all'Atleta, per il caso di morte e danno all'integrità psicofisica derivante da invalidità permanente da infortunio, con i seguenti massimali identici per tutti gli atleti.

Morte € 200.000;

Invalidità Permanente € 200.000 con franchigia 5%

Spese Mediche € 8.000 (a favore della società)

a mezzo di stipula di polizza, cumulabile con eventuali altre polizze del giocatore.

La copia di denuncia di infortunio deve essere inviata per conoscenza all'atleta entro 15 giorni dal sinistro.

In nessun caso, neppure per brevi periodi di tempo o per singoli allenamenti è consentito utilizzare l'atleta non coperto da Assicurazione. La violazione comporta l'obbligo per la società inadempiente di provvedere al risarcimento in favore dell'atleta infortunato secondo i massimali previsti dal presente articolo.

La Società si impegna a fornire all'atleta assistenza sanitaria e riabilitativa completa, per eventuali malattie o infortuni avvenuti durante il periodo di vigenza contrattuale e derivanti dall'attività sportiva o da malattia. Le cure odontoiatriche protesiche saranno a carico della Società solo se resesi necessarie da un eventuale incidente di gioco.

La società non partecipa alle spese mediche qualora l'atleta intenda avvalersi, in caso di necessità, di specialisti di propria fiducia.

Accordo economico atleta

La società partecipa alle spese mediche qualora intenda avvalersi di specialisti di propria fiducia con un contributo non superiore a € _____ (euro _____/00).

Articolo 7

In caso di controversie relative alla interpretazione ed all'applicazione del presente accordo, le parti si impegnano a fare ricorso alla procedura arbitrale prevista dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia FIP. Ove attraverso un lodo esecutivo sia accertato un debito economico della Società nei confronti dell'Atleta, questi sarà garantito anche dalla fidejussione bancaria obbligatoria prevista dalla FIP per la partecipazione al campionato.

Articolo 8

Il rimborso e/o il corrispettivo pattuito non sono collegati al rendimento dell'Atleta o al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra.

Ogni eventuale provvedimento disciplinare deve essere proporzionato alla gravità del fatto contestato e deve essere comunicato all'atleta con raccomandata a.r. o mezzo equipollente, da spedire, a pena di inefficacia, entro 7 giorni dal verificarsi del fatto contestato. La singola penale non può superare il 2,5% della erogazione economica annua. L'atleta ha facoltà di chiedere che sia revocata o ridotta la penale economica adottata nei suoi confronti con ricorso al Collegio Arbitrale Federale da inoltrare ai sensi dell'art. 103 ss. R.G., a pena di inefficacia, entro 30 giorni dalla conoscenza della sanzione medesima.

Articolo 9

L'efficacia di quanto statuito con la presente scrittura è condizionata al buon esito delle rituali visite mediche di controllo, obbligatorie prima dello svolgimento di qualsiasi attività agonistica, e finalizzate all'ottenimento della idoneità agonistica, che l'atleta sin da ora si impegna a sostenere presso specialisti di fiducia della Società. La società provvederà ad effettuare le visite mediche sull'atleta entro l'inizio della preparazione estiva pre-campionato; qualora ciò non avvenisse e l'atleta partecipasse alle sedute di allenamento/partita della società, il presente contratto dovrà intendersi pienamente efficace.

Data

Società

L'Atleta

Le parti dichiarano di avere preso visione di tutte le clausole di cui al presente accordo, ed in particolare degli articoli 1,3,4,5,6,7,8,9, che dichiarano di sottoscrivere per espressa approvazione ed accettazione anche ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 comma 2 e 1342 c.c.

Data

Società

L'Atleta